

COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Ord. n. 69

prot. 8684

COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

IL SINDACO

Visto l' art. 24 della direttiva 19/09/2008, nr. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Vista la direttiva europea 2000/29/CE;
Visto il D. Lgs. 03/04/2006 nr. 152, norme in materia ambientale;
Vista la Legge Regionale del Lazio nr. 39/2002 ed il Regolamento Regionale nr. 7/2005;
Vista la Legge 689/81;
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000;

Considerato che

l' art. 185 del T.U. Ambiente, D.Lgs. nr. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell' applicazione della parte IV del decreto, comma lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l' ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

l' art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24/06/2014, nr. 91 inserisce all' art. 256 - bis del D.Lgs. nr. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:

“ 6 - bis, le disposizioni del presente articolo e dell' art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.

ORDINA

che in alternativa all' impiego dei residui ai sensi dell' art. 185 del D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152, o all' accumulo ordinato dei residui nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

A) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque entro il raggio di 100 mt. nel fondo agricolo, nel periodo temporale dal 1° Ottobre al 14 Giugno, dall' alba al tramonto.

B) durante tutte le fasi dell' attività e fino all' avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o dal conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

C) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l' intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l' altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietato accendere più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.

D) possono essere destinati alla combustione all' aperto al massimo di 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti da fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l' unità di misura di volume apparente usata per legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L' operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento.

E) la combustione deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a metri 50 da eventuali zone boscate, siepi camporili o altre formazioni verdi, avendo cura comunque di non arrecare disturbo o nocimento con fumi alla circolazione stradale (fattispecie perseguita dal vigente Codice della Strada) o ad insediamenti umani o zootecnici (fattispecie perseguita dall' art. 674 C.P.)

F) resta fermo il divieto di bruciatura di qualsiasi materiale nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi (15 giugno - 30 settembre) di ogni anno, dichiarato dalla Regione Lazio.

G) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente provvedimento, e cioè non assimilabili a paglia, sfalci o potature, per lo stesso motivo è sempre vietato miscelare al cumulo da bruciare rifiuti di ogni natura o materiali diversi quale letame o altri residui provenienti da agricoltura.

H) si richiama infine l' attenzione sugli obblighi previsti dal principio di condizionalità legati alla erogazione di fondi Comunitari (PAC e similari) , alcuni dei quali prevedono in ogni caso il divieto di abbruciamento dei residui provenienti dalle colture per le quali vengono erogati i fondi.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all' aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l' effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

La mancata osservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi della normativa in materia, con sanzioni amministrative e penali; qualora non sia già prevista una specifica sanzione, verrà applicata anche in tale periodo la sanzione pecuniaria (già disposta ed in vigore per i divieti e le inottemperanze nel periodo di grave rischio) mediante pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 (doppio del minimo € 150,00, misura più favorevole al trasgressore), con versamento dei proventi a favore del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ordinario, da chi vi abbia interesse, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR Lazio (legge nr. 1034/1971) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR nr. 1199/1971 entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

A norma dell' art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale.

M A N D A

la presente Ordinanza all' Ufficio Messi del Comune per la dovuta pubblicazione all' Albo Pretorio della Casa Comunale e sul sito on line del Comune, per le notifiche a chi di competenza con preghiera della prevista divulgazione per la cittadinanza con la relativa affissione nei luoghi pubblici.

D I S P O N E

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

- > Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo;
- > Comando Stazione Carabinieri di Capodimonte (VT);
- > Servizio Polizia Locale - sede -

Dalla residenza municipale li, 10/10/2017

F.to IL SINDACO
MARIO FANELLI